



CONTRASSEGNO TELEMATICO

Si riepiloga di seguito il trattamento relativo all'imposta di bollo per le fatture emesse.

Dove non diversamente precisato il riferimento normativo è al DPR 633/1972.

		Bollo E. 2,00	
		SI	NO
1	Fatture, note di credito e simili che riportano esclusivamente importi assoggettati ad un'aliquota IVA (4%, 5%, 10% o 22%)		X
2	Operazioni fuori campo IVA ex artt. 2 o 3 (l'operazione non è cessione di beni né prestazione di servizi)	X	
3	Operazioni fuori campo IVA ex artt. 4 o 5 (l'operazione non è effettuata nell'esercizio di impresa, arte o professione)	X	
4	Operazione fuori campo IVA ex artt. da 7-bis a 7-septies (mancanza del requisito territoriale)	X	
5	Operazioni non imponibili art.8 lettera a) (esportazione diretta) o lettera b) (esportazione indiretta o triangolare)		X
6	Operazioni ex art.8 lettera c) (cessioni a esportatori abituali in base a dichiarazione d'intento)	X	
7	Cessioni intracomunitarie		X
8	Operazioni ex art. 8-bis (operazioni assimilate alle esportazioni)	X	
9	Operazioni ex art.9 (servizi internazionali), ad eccezione dei servizi direttamente connessi ad una esportazione di merci	X	
10	Operazioni esenti art.10	X	
11	Operazioni escluse art.15	X	
12	Operazioni con IVA assolta all'origine (es.: cessione prodotti editoriali, tabacchi ecc.)		X
13	Operazioni in reverse charge		X
14	Fatture emesse da soggetti in regime dei minimi o forfettari	X	
15	Operazioni ex art.71 (cessioni nella Città del Vaticano e Repubblica di San Marino)		X
16	Operazioni ex art.72 (operazioni verso sedi diplomatiche, consolati ...)	X	
17	Operazioni ex art.74 c.1 (libri, giornali, generi di monopolio, ...)		X
18	Operazioni ex art.74 cc.7 e 8 (reverse charge su rottami ferrosi e non, bancali ...)		X
19	Operazioni ex art.74-ter (agenzie di viaggio e turismo)		X
20	Operazioni ex art.36 DL 41/1995 (cessioni beni usati)		X
21	Operazioni ex art.58 DL 331/1993 (triangolazioni UE)		X

Note:

- quando dovuta, l'imposta di bollo è di E. 2,00;
- la data riportata sul contrassegno telematico non deve essere successiva alla data della fattura;



- c) l'imposta di bollo va assolta solo se gli importi esclusi, esenti ecc. superano complessivamente gli E. 77,47;
- d) se una fattura (ovvero nota di credito o simili) contiene sia importi assoggettati ad IVA che importi esclusi, va assolta l'imposta di bollo solo se gli importi esclusi superano gli E. 77,47;
- e) il contrassegno telematico va apposto su un esemplare della fattura (solitamente quello per il cliente), mentre sull'altra copia va riportata la dicitura "bollo assolto sull'originale" o simile;
- f) l'imposta di bollo va assolta anche per le fatture elettroniche. In questo caso l'imposta di bollo si dice "virtuale" e va pagata tramite mod.F24 entro 120 giorni dalla fine di ciascun esercizio (codice tributo 2501). Sulla fattura va riportata la dicitura "imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014" (o simile);
- g) che l'imposta di bollo venga addebitata al cliente o resti a carico di chi emette la fattura, è questione che va concordata tra le parti. Se viene addebitata al cliente l'importo è escluso IVA art.15;
- h) se viene prodotta una copia conforme di una fattura (nota di credito, ecc.), l'imposta di bollo va assolta solo se era dovuta sull'originale;
- i) qualsiasi atto richiesto o posto in essere da una ONLUS è esente da imposta di bollo;
- j) se non viene assolta l'imposta di bollo, emittente e destinatario della fattura sono solidalmente responsabili per la sanzione, che è compresa tra 1 e 5 volte l'imposta evasa.